

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4342

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **RIZZO**

Modifiche all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di diritto di scelta della sede di lavoro per i lavoratori che assistono familiari affetti da disabilità grave

Presentata il 1° marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Coniugare le esigenze familiari con quelle lavorative è un’impresa difficile per tutti, ma lo è ancora di più per i lavoratori che assistono familiari disabili e per gli stessi lavoratori disabili. In queste difficoltà giocano un ruolo fondamentale la sede di lavoro, la scelta della sede di lavoro, la richiesta di trasferimento e il rifiuto al trasferimento. Di tale aspetto si occupa l’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono numerosi i casi in cui la magistratura deve far valere in giudizio le ragioni degli appellanti che si sono visti rifiutare o revocare il diritto ad assistere un parente disabile da parte degli enti di appartenenza; in particolare per il comparto Difesa tutto ciò si amplifica ed evidenza adducendo come motivo la specificità del ruolo svolto e le non sempre giustificate pretese degli enti di appartenenza o di destinazione.

Un ulteriore danno alla serenità familiare è anche provocato dalla difficoltà riscontrata da parte di chi vorrebbe, dopo oltre quattro anni alle dipendenze di nuovi enti, per l’ottenimento dei benefici previsti dall’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, la possibilità di avere come sede definitiva l’ente stesso.

I commi 5 e 6 dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, proprio a causa di quel « ove possibile », si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile.

Di fatto, quindi, l’azienda può opporre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Questa al momento è la tendenza interpretativa prevalente anche in sede giurisprudenziale.

Le condizioni per accedere a questo beneficio sono comunque legate, per i familiari, all'assistenza continuativa ed esclusiva del congiunto con disabilità.

Anche per questo beneficio, come per i permessi, non è richiesta la convivenza. Va precisato, inoltre, che l'interpretazione ormai prevalente e consolidata è che l'agevolazione riguardi le persone con disabilità con connotazione di gravità, beneficiarie di tutte le agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992. Questa annotazione è necessaria in quanto il comma 5 non indica esplicitamente la gravità della disabilità.

I commi 5 e 6 dell'articolo 33 prevedono, inoltre, che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.

Si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto già stabilito dal

codice civile all'articolo 2103 che prevede, fra l'altro, che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il comma 5 dell'articolo 33 aggiunge a questa condizione, oltre alle ragioni illustrate, anche il consenso da parte dell'interessato. In caso di violazione si può ricorrere al giudice con ampie probabilità che l'azienda soccomba in giudizio.

Con la presente proposta di legge si intende meglio specificare, all'articolo 1, che gli eventuali dinieghi prodotti dagli enti siano giustificati anche in ordine al solo esubero indicato come motivazione prevalente.

Con l'articolo 2 si vuol concedere il diritto al soggetto che ha goduto delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente per un periodo maggiore o uguale a quattro anni di poter presentare domanda di assegnazione definitiva all'ente interessato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica al comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non sussistano requisiti in ordine alla possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi o a salvaguardia delle specificità assunte dal richiedente, l'amministrazione è tenuta a giustificare l'eventuale diniego anche in ordine alle carenze di organico negli enti interessati al trasferimento ».

ART. 2.

(Introduzione del comma 5-bis dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora i lavoratori individuati al comma 3 abbiano beneficiato di quanto previsto dal comma 5 per un periodo minimo continuativo di quattro anni, essi hanno il diritto di chiedere l'assegnazione definitiva alla sede di lavoro in cui sono stati trasferiti ».



17PDL0061050